



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GABINETTO

MIBACT-UDCM
GABINETTO
0020109-27/06/2017
Cl. 11.05.00/55.2

MUSEI REALI DI TORINO	
27 GIU 2017	
Prot. N°	2426
CLASS.	04-04-25/17

Alla Direzione generale Musei
SEDE

Al Direttore dei Musei Reali di Torino
Dott.ssa Enrica Pagella
mbac-mr-to@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Trasmissione decreto ministeriale 26 giugno 2017 (rep. n. 281) di approvazione dello Statuto dei Musei Reali di Torino.

Si trasmette copia conforme, e relativi allegati, del decreto ministeriale 26 giugno 2017 (rep. n. 281) di approvazione dello Statuto dei Musei Reali di Torino.

IL VICE CAPO DI GABINETTO VICARIA
Dott.ssa Tiziana Coccoluto



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Approvazione dello Statuto dei Musei Reali di Torino

- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'articolo 1;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero», e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato», e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, recante «Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali»;
Rilevato che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, «Per i musei dotati di autonomia speciale, lo statuto è adottato dal Consiglio di amministrazione del museo e approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del Direttore generale Musei»;
Tenuto conto dell'«Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001;
Tenuto conto della nota dell'Ufficio legislativo, prot. n. 26478 in data 19 settembre 2016, e della successiva nota della Direzione generale Musei, prot. n. 3985 in data 10 aprile 2017, con la quale è stato trasmesso, per l'approvazione, lo Statuto dei Musei Reali di Torino;



Al sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
si attesta che la presente copia composta di n. 11 fogli,
è conforme all'originale.
Roma, lì 27/06/2017



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

DECRETA:

È approvato lo Statuto dei Musei Reali di Torino, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 26 GIU. 2017

IL MINISTRO





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

STATUTO DEI MUSEI REALI DI TORINO

PREAMBOLO

I Musei Reali di Torino sono situati nel cuore della città antica e propongono un itinerario di storia, arte e natura che si snoda attraverso 50.000 mq di spazi espositivi e 7 ettari di giardini, con testimonianze che datano dalla Preistoria all'età moderna. Il Palazzo Reale, centro di comando della famiglia Savoia, conserva ambienti, arredi e opere d'arte realizzati tra il XVI e il XX secolo. La facciata, preceduta dalla cancellata disegnata da Pelagio Palagi e dalla piazzetta Reale, cela interni progettati e decorati da grandi artisti come Daniel Seyter, Claudio Beaumont, Francesco De Mura, e da architetti come Filippo Juvarra e Benedetto Alfieri. La manica sud comprende l'Armeria Reale, aperta al pubblico nel 1837, e la Biblioteca Reale, fondata nel 1831 da Carlo Alberto, che ospita anche la raccolta dei disegni, con esemplari dal Quattrocento al Settecento e il celebre nucleo di Leonardo da Vinci, con l'Autoritratto e il Codice sul volo degli uccelli. Il gusto collezionistico dei Savoia è documentato in pittura dalla Galleria Sabauda, che conserva grandi capolavori delle principali scuole europee, da van Eyck a Rubens e van Dyck; da Mantegna, a Paolo Veronese, a Orazio Gentileschi, a Guido Reni. La Galleria ha sede nella Manica Nuova e accoglie due importanti collezioni: quella del finanziere Riccardo Gualino, con grandi dipinti che vanno da Duccio, a Botticelli, a Francesco Guardi, e quella di pittura fiamminga e olandese proveniente dalle collezioni del Principe Eugenio di Savoia-Soissons. Il piano sotterraneo dello stesso edificio e le Orangerie ospitano il Museo di Antichità, affacciato sull'area archeologica del teatro romano. Nata nel Cinquecento come raccolta dinastica dei duchi di Savoia, la collezione archeologica fu arricchita dall'arrivo della collezione egizia di Bernardino Drovetti e divenne nel 1832 Museo di antichità ed egizie. Dopo la separazione dal Museo Egizio, ospita anche i reperti archeologici provenienti da scavi condotti sul territorio piemontese. I giardini, area di interconnessione dell'intero complesso dei Musei Reali, furono realizzati dal Duparc, ampliati nel corso del Seicento da André le Nôtre e completati nel secolo successivo con il gruppo statuario della fontana dei Tritoni, opera di Simone Martinez. È parte dei Musei Reali anche il piano terreno del Palazzo Chiabrese, destinato alle mostre temporanee.

CAPO I

DENOMINAZIONE, SEDE, MISSIONE, FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE

Art. 1

Musei Reali di Torino

1. I Musei Reali di Torino (di seguito "Musei Reali"), istituiti ai sensi dell'art. 30, comma 3 del DPCM 29 agosto 2014 n. 171 con la denominazione "Polo Reale" e ridenominati "Musei Reali" dal DM 23 gennaio 2016, sono un istituto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito "MiBact") dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa) con sede a Torino, piazzetta Reale 1.
2. I Musei Reali nascono dalla unificazione gestionale e amministrativa di cinque istituti statali il cui patrimonio ha origine nelle collezioni dinastiche di casa Savoia: Palazzo Reale, Armeria Reale, Biblioteca Reale, Galleria Sabauda, Museo di Antichità. I Musei Reali hanno sede nel complesso monumentale

cresciuto intorno al Palazzo Reale, che comprende anche la Manica Nuova, gli ambienti interrati del Museo di Antichità, le Orangerie, i Giardini Reali con mura e bastioni e la sala mostre al piano terra del Palazzo Chiabrese.

Art. 2

Missione

1. La missione dei Musei Reali è preservare e valorizzare il patrimonio di monumenti, di opere e di spazi che ha avuto origine dalla storia dinastica della famiglia Savoia e che qualifica un compendio urbano collocato nel cuore della città antica, ponendolo in una relazione dinamica con l'esperienza dei visitatori e sviluppando opportunità di migliore accesso, di conoscenza, di creatività e di diletto. L'esperienza dei visitatori è l'obiettivo primario dei Musei Reali, che si impegnano a perseguire l'eccellenza in ogni aspetto della loro azione sulle collezioni e nelle attività. Utilizzando strumenti tradizionali e di nuova concezione nel campo della comunicazione, dell'interpretazione e della presentazione, i Musei Reali intendono offrire ai loro pubblici un servizio dinamico, innovativo e accogliente, finalizzato alla crescita culturale nel campo della storia e delle arti visive.

Art. 3

Funzioni

1. I Musei Reali, in attuazione della loro missione e delle loro funzioni istituzionali, assicurano la conservazione, l'incremento, l'ordinamento, lo studio, l'esposizione, la fruizione pubblica e la comunicazione del proprio patrimonio, costituito dai beni mobili e immobili attraverso diverse e specifiche attività.
2. I Musei Reali si impegnano in particolare:
 - a) ad acquisire le risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione delle strutture e dei beni conferiti;
 - b) a integrare le attività di gestione e valorizzazione dei musei e dei beni di cui all'art. 1 con quelle riguardanti i beni conferiti da altri enti e/o istituzioni pubbliche e private nel rispetto della normativa vigente;
 - c) a incrementare il patrimonio attraverso acquisti, depositi, lasciti, donazioni di beni coerenti con il profilo storico e culturale delle raccolte e con le finalità della propria missione;
 - d) ad assicurare l'integrità delle collezioni, salvo casi eccezionali che motivino l'alienazione e/o la cessione, nel pieno rispetto delle norme di tutela vigenti;
 - e) a preservare l'integrità di tutti i beni in consegna e comunque posti sotto la propria responsabilità, assicurandone la conservazione, la manutenzione e il restauro;
 - f) a curare in via permanente l'inventariazione e la catalogazione dei beni, nonché la loro documentazione fotografica e digitale, secondo i criteri individuati dal MiBact;
 - g) a sviluppare, a partire dalle proprie collezioni e beni, lo studio, la ricerca, la documentazione e l'informazione;
 - h) a incrementare i servizi offerti al pubblico, migliorando la qualità e l'efficienza della gestione secondo i principi della buona amministrazione, ampliando l'accoglienza, anche mediante servizi aggiuntivi quali caffetteria, ristorante, bookshop;
 - i) ad assicurare l'accessibilità dei beni posseduti attraverso l'esposizione permanente e la consultazione delle opere conservate in deposito;

- j) a organizzare, nei settori di competenza, mostre, eventi culturali, convegni, studi, ricerche, pubblicazioni, attività educative, formative e divulgative, occasioni di intrattenimento mediante attività a carattere performativo, quali letture, spettacoli e concerti, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- k) a partecipare a iniziative promosse da altri soggetti pubblici e privati con prestiti di opere e collaborazioni tecniche e scientifiche;
- l) a svolgere attività educative, formative e didattiche;
- m) a curare la produzione, la promozione e la disseminazione di studi e ricerche a carattere scientifico e divulgativo;
- n) a promuovere la valorizzazione dei musei e delle loro collezioni, ricercando ogni possibile collaborazione con istituzioni, soggetti pubblici e privati, scuole, associazioni e imprese, partecipando ai processi di programmazione negoziata e a politiche di sviluppo socio-culturale dei territori.

3. Nell'espletamento delle proprie funzioni i Musei Reali:

- a) si attengono ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto;
- b) attuano la programmazione, il coordinamento e il costante monitoraggio delle attività;
- c) perseguono l'obiettivo di rendere i Musei Reali un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura;
- d) definiscono gli orari di apertura tali da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida ministeriali;
- e) elaborano e realizzano elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza;
- f) collaborano con la Direzione Generale Musei, con il Segretariato regionale e con il Polo Museale Regionale e la Soprintendenza;
- g) attivano una stretta relazione con il territorio, nell'ambito delle ricerche in corso e di altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni;
- h) autorizzano il prestito dei beni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi della normativa vigente;
- i) autorizzano e incoraggiano le attività di studio e di pubblicazione di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente nella competenza Musei Reali;
- j) valutano le proposte di donazione, deposito, comodato o prestiti di lungo termine di singole opere o di collezioni coerenti con la missione del museo;
- k) svolgono ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, anche in via telematica;
- l) collaborano alle attività formative coordinate e autorizzate della Direzione Generale Educazione e Ricerca anche ospitando tirocini formativi e proponendo iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza;
- m) gestiscono direttamente o tramite affidamento in concessione le attività e i servizi pubblici di valorizzazione, ai sensi dell'art. 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
- n) collaborano con la Direzione Generale Bilancio e la Direzione Generale Musei al fine di favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite

convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuovono progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

o) svolgono le funzioni di stazione appaltante.

Art. 4

Organizzazione dei Musei Reali

1. I Musei Reali sono un ufficio dirigenziale di livello non generale del MIBACT e afferiscono alla Direzione Generale Musei.
2. I Musei Reali sono organizzati in spazi espositivi sia coperti sia all'aperto, aree archeologiche monumentali, giardini, laboratori, depositi, aule didattiche, spazi di servizio e uffici, dipendenti dal Direttore e articolati secondo il seguente schema organizzativo:

I. Area per la gestione e la cura del patrimonio

Il Servizio assicura lo svolgimento delle funzioni di cura e gestione delle collezioni, e in particolare di registrazione, conservazione, manutenzione, restauro, movimentazione, documentazione, digitalizzazione, ordinamento, ricerca e comunicazione scientifica.

II. Area per l'amministrazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Il Servizio assicura l'espletamento delle funzioni di amministrazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, del personale, degli affari legali, del funzionamento ordinario, del controllo di gestione e fornisce assistenza agli Organi dell'istituto.

III. Area per la gestione e la cura delle strutture e della sicurezza

Il Servizio sovrintende e assicura la gestione delle strutture, degli impianti e degli allestimenti permanenti e temporanei dei Musei, ne garantisce la manutenzione e sovrintende alla sicurezza delle collezioni, del personale e del pubblico.

IV. Area per la gestione e la cura dell'accoglienza, della vigilanza e della mediazione

Il Servizio assicura e coordina le funzioni di accoglienza del pubblico, di vigilanza degli spazi espositivi, di sviluppo dell'accessibilità al patrimonio, di gestione dei servizi educativi e di mediazione culturale e collabora ai progetti espositivi e di ricerca per valorizzarne la componente educativa e di didattica.

V. Area per la comunicazione e la valorizzazione museale

Il Servizio assicura l'espletamento delle azioni di pianificazione e realizzazione nell'ambito della comunicazione museale e della promozione dei Musei e delle loro attività, contribuendo alla definizione dell'identità e della missione dei Musei attraverso la corretta declinazione degli strumenti testuali e di immagine.

3. Ciascun servizio si articola in una o più unità di personale responsabile che assicurano lo svolgimento dell'azione culturale finalizzata all'adempimento della missione dei Musei Reali e al loro sviluppo.
4. La definizione dei compiti e delle attività relative alle funzioni delle singole aree organizzative è stabilita con provvedimenti del Direttore.

Art. 5

Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore, oltre a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del DM 23/12/2014:

- a) svolge i compiti di cui all'art. 35 comma 4 del DPCM 29/08/2014 n. 171;
 - b) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 20 comma 2 lettera o del medesimo DPCM, l'importo dei biglietti d'ingresso sentita la Direzione Generale Musei e il Polo Museale Regionale, nonché gli orari di apertura dei Musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di competenza, in modo da assicurarne la più ampia fruizione;
 - c) elabora, sentito il direttore del Polo Museale Regionale, il progetto di gestione dei Musei comprendente le attività e i servizi di valorizzazione negli istituti e nei luoghi di sua competenza, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi;
 - d) determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro e sotto la vigilanza della Direzione Generale Musei;
 - e) impegna e ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dei Musei Reali, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore si avvale di un segretario amministrativo, individuato tra i funzionari del Ministero con specifiche competenze e pregresse esperienze in materia amministrativa e contabile; l'incarico di segretario amministrativo è conferito, sulla base di apposita procedura selettiva, dal Direttore medesimo.

Art. 6

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce le linee di ricerca e gli indirizzi delle attività dei Musei Reali in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare:
 - a) adotta lo Statuto e le relative modifiche, acquisito l'assenso del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) approva la Carta dei servizi e il programma di attività annuale e pluriennale dei Musei Reali, verificandone la compatibilità finanziaria e monitorandone l'attuazione;
 - c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo;
 - d) approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal Direttore, monitorandone la relativa applicazione;
 - e) si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore dei Musei Reali.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore dei Musei Reali, che lo presiede, e da quattro membri designati dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di cui uno d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.
3. Fatta eccezione per il Direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al Consiglio non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali Musei Reali e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo; è fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate, sostenute per presenziare alle sedute del Consiglio di Amministrazione. I componenti del Consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con i Musei Reali, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento anche parziale, sia a carico dei Musei Reali.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, anche in seguito a richiesta di almeno due componenti.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la sede dei Musei Reali. La partecipazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, è inviato ai Consiglieri con congruo anticipo.
6. Il Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre di ogni anno delibera il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e lo invia, entro quindici giorni, unitamente alle relazioni del Direttore e del Collegio dei Revisori dei Conti e ad una copia della deliberazione del Consiglio stesso, al MIBACT e al Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF"), per l'approvazione di rispettiva competenza.
7. Il Consiglio di Amministrazione delibera il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario entro il mese di aprile dell'anno successivo. Entro quindici giorni dalla delibera, il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione sulla gestione, è trasmesso unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, a una copia dell'estratto conto della Banca Tesoriere e alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al MIBACT e al MEF, per l'approvazione di competenza.

Art. 7

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico svolge funzione consultiva e di indirizzo sulle questioni a carattere tecnico-scientifico nelle materie di competenza dei Musei Reali. In particolare il Comitato:
 - a) formula proposte al Direttore e al Consiglio di Amministrazione;
 - b) supporta il Direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività dei Musei Reali;
 - c) predispone relazioni annuali di valutazione dell'attività dei Musei Reali;
 - d) verifica e approva, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, le politiche di prestito e di pianificazione delle mostre;
 - e) propone, valuta e approva i progetti editoriali dei Musei Reali;
 - f) si esprime sullo Statuto dei Musei Reali e sulle modifiche statutarie, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta dal Direttore dei Musei Reali.
2. Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore dei Musei Reali che lo presiede, e da un membro designato dal Ministro, un membro designato dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici, un membro designato dalla Regione Piemonte e uno dal Comune di Torino. I componenti del Comitato Scientifico sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
3. Fatta eccezione per il Direttore, i componenti del Comitato Scientifico sono nominati con decreto del MIBACT per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al Comitato Scientifico non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali dei Musei Reali e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo; è fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate, sostenute per presenziare alle sedute del Comitato Scientifico. I componenti del Comitato Scientifico non possono essere titolari di rapporti di collaborazione

professionale con i Musei Reali, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento anche parziale, sia a carico dei Musei Reali.

4. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente, anche in seguito a richiesta di almeno due componenti. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e lo stesso delibera a maggioranza dei partecipanti.
5. Le sedute del Comitato Scientifico si tengono, di norma, presso la sede dei Musei Reali. La partecipazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, è inviato ai Consiglieri con congruo anticipo.

Art. 8

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dei Musei Reali svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e il regolare andamento della gestione economica, finanziaria, e patrimoniale dei Musei Reali; si esprime altresì sullo Statuto e sulle modifiche statutarie.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del MEF con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili e nominati con decreto del Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.
3. Le discussioni al vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
4. Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dei Musei Reali.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti è rappresentato alle sedute del Consiglio di Amministrazione

CAPO II

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Art. 9

Autonomia amministrativa-contabile e risorse finanziarie

1. I Musei Reali sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività ai sensi della normativa vigente.
2. Le entrate derivano da:
 - a) trasferimenti ministeriali, contributi e altre erogazioni da enti pubblici e soggetti privati sotto qualsiasi forma e a qualunque titolo;
 - b) introiti generati dalla gestione dei beni comunque conferiti e dalle attività ad essi collegate.

Art. 10

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dei Musei Reali comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo e il conto consuntivo che vanno formulati in termini di competenza e di cassa.

Art. 11

Deliberazione di bilancio preventivo, variazioni al bilancio e conto consuntivo

1. Il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio e il conto consuntivo dei Musei Reali sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni e il conto consuntivo, sono trasmesse entro quindici giorni al MIBACT e al MEF.

Art. 12

Vigilanza

1. I Musei Reali sono sottoposti alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29/08/2014 n. 171, tramite la Direzione Generale Musei, d'intesa con la Direzione Generale Bilancio. In particolare, la Direzione Generale Musei approva il bilancio e il conto consuntivo dei Musei Reali, su parere conforme della Direzione Generale Bilancio.
2. L'attività del Direttore dei Musei Reali è sottoposta alla vigilanza della Direzione Generale Musei, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del DPCM 29/08/2014 n. 171, esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità e urgenza, informato il Segretario Generale, di avocazione e sostituzione.

Art. 13

Attività contrattuale

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e quella nazionale vigente in materia.
2. Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
3. I contratti sono stipulati dal Direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione individua i limiti di spesa entro cui il Direttore può operare senza la predetta autorizzazione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un funzionario amministrativo individuato dal Direttore.

Art. 14

Disciplina dei beni d'uso

1. I beni ricadenti nella competenza dei Musei Reali appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso ai Musei Reali stessi.
2. Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal MEF –

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I beni sono assunti in consegna con debito di vigilanza dal Direttore dei Musei Reali. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.

3. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.